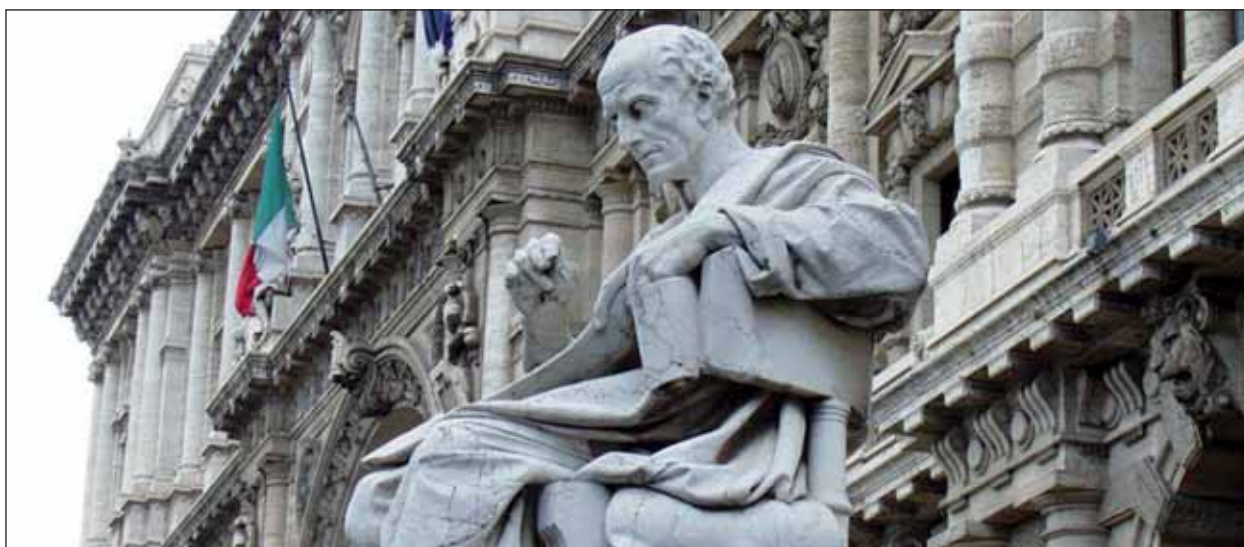


L'ORDINE NON PUÒ PUNIRE L'ISCRITTO CHE NON SI PRESENTA

Sotto nessun profilo la condotta di mancata presentazione alle convocazioni che hanno preceduto la fase del giudizio disciplinare può costituire una mancanza disciplinarmente rilevante.



di **Maria Giovanna Trombetta**
Avvocato, Fnovi

Recentemente una sentenza della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso promosso da un odontoiatra il quale, oltre a contestare l'illegittimità della decisione sanzionatoria comminatagli (sospensione di tre mesi) - in quanto in contrasto con la disciplina che informa la materia della pubblicità sanitaria ed i riflessi che essa assume sul codice di deontologia medica, e comunque adottata senza un reale supporto argomentativo - ha dedotto che l'art. 39 del D.P.R. n. 221 del 1950 non impone alcun obbligo al sanitario convocato di

rilasciare dichiarazioni o altra notizia che potrebbe poi essere utilizzata a suo carico.

Nella sua impugnazione il sanitario ha contestato che la mancata presentazione alle convocazioni che hanno preceduto la fase del giudizio disciplinare possa costituire una mancanza disciplinarmente autonomamente rilevante e la Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato.

L'art. 39 del D.P.R. n. 221 del 1950 espressamente include nell'ambito del procedimento disciplinare il momento - anteriore alla formale apertura che si ha con la contestazione dell'addebito e con la fissazione della data della seduta per il giudizio - della raccolta delle opportune informazioni, comprendente l'audizione

del sanitario interessato da parte del Presidente dell'Ordine.

“Poiché l'istruzione preliminare non è una fase esterna al procedimento disciplinare - si legge nelle motivazioni della sentenza della Cassazione Civile - Sezione II; Sentenza n. 870 del 17 gennaio 2014 - non può dirsi che il sanitario, convocato in sede istruttoria per rispondere a domande in ordine ad un esposto presentato nei suoi confronti con riguardo a fatti integranti ipotesi di illecito disciplinare, sia tenuto a osservare il dovere di verità e a dare risposta a richieste di chiarimenti. Se così fosse, sarebbe vulnerata la regola, basilare di ogni procedimento disciplinare, abbia esso movenze giurisdizionali o amministrative, del *nemo tenetur contra se edere*¹,

espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito e prevalente sull'esigenza del pieno e corretto esercizio delle funzioni istituzionali degli ordini professionali".

I giudici in ermellino, superando un tradizionale e opposto orientamento, si sono adeguati alla giurisprudenza recentemente espressa dalla Corte Costituzionale che, di fronte alla distinzione tra procedimenti disciplinari giurisdizionali e procedimenti disciplinari amministrativi (quali quelli celebrati dagli Ordini professionali), ha più volte ricordato che "la proclamazione contenuta nell'art. 24 della Costituzione², se indubbiamente si dispiega nella pienezza del suo valore prescrittivo solo con riferimento ai primi, non manca tuttavia di riflettersi, seppure in maniera più attenuata, sui secondi".

Vi è, insomma, un sensibile accostamento tra i due diversi tipi di procedimento disciplinare, che trova ragione nella natura sanzionatoria delle pene disciplinari, che sono destinate ad incidere sullo stato della persona nell'impiego o nella professione. L'esito del procedimento, nell'un caso e nell'altro, può toccare invero la sfera lavorativa e, con essa, le condizioni di vita della persona e postula, perciò, anche in relazione ai procedimenti non aventi carattere giurisdizionale, il riconoscimento di talune garanzie che non possono mancare.

La Cassazione ha pertanto affermato che non costituisce illecito disciplinare (sanzionato dall'art. 1 del Codice di deontologia medica, prevedente il dovere del sanitario di prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il proprio Ordine professionale) la mancata presentazione dell'odontoiatra ad una convocazione disposta, nella fase istruttoria anteriore all'apertura del procedimento disciplinare, dal Presidente dell'Ordine per ottenere chiarimenti su segnalazioni o esposti in relazione a fatti disciplinarmente rilevanti a carico dello stesso iscritto.

La Suprema Corte ha inoltre ac-

colto, sotto il profilo del vizio di motivazione, anche la doglianza rivolta a censurare le statuizioni con cui la Commissione Centrale Esercenti le professioni sanitarie (Cceps) aveva confermato - in fase di impugnazione - la sussistenza dell'addebito relativo alla pubblicità sanitaria.

Pur a seguito dell'abrogazione, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza, delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono il divieto di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, "va ribadito il principio secondo cui - si legge nella sentenza - resta fermo il potere-dovere degli Ordini professionali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, di verificare, ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari, la trasparenza e la veridicità del messaggio pubblicitario.

"Ma la decisione della Cceps, omettendo di esaminare le doglianze sul punto del sanitario, non ha spiegato il percorso logico seguito per giungere alla decisione impugnata, limitandosi ad affermare, apoditticamente, che nel provvedimento impugnato 'vengono esaminate in modo dettagliato ed esauriente le circostanze di fatto con-

testate al ricorrente, alle quali sono puntualmente ricollegate le violazioni delle norme che disciplinano l'attività degli iscritti all'albo degli odontoiatri', ma non dà conto di quali sarebbero in concreto gli aspetti di non trasparenza e veridicità del messaggio pubblicitario relativo all'attività odontoiatrica, né indica in punto di fatto sotto quale profilo e che cosa consenta di qualificare servili o autocelebrativi le pubblicazioni e gli articoli apparsi sulla rivista" e oggetto della contestazione in sede disciplinare.

La causa è stata ora rinviata alla Cceps cui è demandata ogni ulteriore decisione. ■

¹ La locuzione latina *nemo tenetur edere contra se* (nessuno è tenuto ad accusare se stesso) esprime il principio di diritto processuale penale in forza del quale nessuno può essere obbligato ad affermare la propria responsabilità penale.

² Articolo 24 della Costituzione - Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

QUANDO AL REGINDE SI AGGIUNGE L'INI-PEC

Per quanto si parli di semplificazione e di snellimento degli apparati, l'Italia resta un mostruoso elefante affetto da bulimia. Dopo aver preso dimestichezza con il Registro generale degli indirizzi elettronici (Reginde), regolamentato dal DM 44/201, che contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) dei professionisti iscritti negli Albi professionali e anche dei soggetti ausiliari del giudice (ctp) non appartenenti ad un Ordine, l'irrefrenabile volontà di complicare le cose semplici e imporre ulteriori adempimenti ha indotto il ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto 19 marzo 2013, a istituire l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti (l'Ini-Pec): sostanzialmente un doppione.

Sicché, d'ora innanzi, gli Ordini professionali dovranno trasmettere le pec degli iscritti non solo al Reginde, ma anche alla nuova Ini-Pec, quasi che l'una e l'altra struttura appartenessero a due Stati diversi e non fossero in grado di comunicare fra loro. E la cosa più preoccupante è la previsione che tali adempimenti, dopo una fase di rodaggio, dovranno essere effettuati quotidianamente.